

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 dicembre 2006, n.399
Regolamento di cui all'Art. 7, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004) recante le disposizioni attuative ai fini dell'introduzione nell'ordinamento regionale di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata.
Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2006
G.U. 21 aprile 2007, n.15, serie speciale n. 3

Regione Friuli-Venezia Giulia

Decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2006, n.399

Regolamento di cui all'Art. 7, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004) recante le disposizioni attuative ai fini dell'introduzione nell'ordinamento regionale di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata.

pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2006
G.U. 21 aprile 2007, n.15 , serie speciale n. 3

IL PRESIDENTE

- Vista la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 avente per oggetto «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n 7»;
- Visto l'Art. 7, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 che autorizza l'Amministrazione regionale, al fine di introdurre nell'ordinamento regionale un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli in forma esclusivamente informatizzata, a disciplinare con regolamento le relative modalità attuative, anche in deroga alla vigente normativa contabile;
- Premesso che il Piano strategico regionale 2005-2008 ha previsto, per quanto attiene all'azione di ristrutturazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria, anche un progetto di revisione del sistema informatico di contabilità;
- Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3380 del 23 dicembre 2005 con la quale la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie è stata autorizzata ad adottare tutti gli atti di natura amministrativa e contabile necessari alla fase operativa propedeutica all'introduzione del mandato informatico;
- Considerato che dal 1° gennaio 2006 è operativa la nuova procedura informatica regionale per il colloquio con la procedura standard di Tesoreria dell'Unicredit Banca S.p.a.;
- Atteso che nel corso dell'anno 2006 sono state analizzate le procedure informatiche di spesa al fine di apportare le modifiche necessarie all'introduzione del mandato informatico a decorrere dal 1° gennaio 2007;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 concernente «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili»;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 avente per oggetto le «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione e la validazione anche temporale, dei documenti informatici»;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 dicembre 2006, n.399
Regolamento di cui all'Art. 7, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004) recante le disposizioni attuative ai fini dell'introduzione nell'ordinamento regionale di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata.
Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2006
G.U . 21 aprile 2007, n.15, serie speciale n. 3

- Vista la deliberazione CNIPA di data 19 febbraio 2004 che detta le «Regole tecniche per la riproduzione e conservazione dei documenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000»;
- Vista la direttiva 1999/1993/CE del 13 dicembre 1999 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche;
- Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che ha istituito il «Codice dell'amministrazione digitale»;
- Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 che ha dettato disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 82/2005;
- Viste le linee guida per il Sistema informatico dei pagamenti dettate dal Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), reperibili sul sito Internet del CNIPA all'indirizzo www.cnipa.gov.it;
- Visto il testo regolamentare all'uopo predisposto dalla direzione centrale risorse economiche e finanziarie e ritenuto di approvarlo;
- Visto l'Art. 42 dello Statuto speciale di autonomia;
- Su conforme deliberazione della giunta regionale 15 dicembre 2006, n. 3078;

Decreta:

E' approvato il «Regolamento recante le disposizioni attuative ai fini dell'introduzione nell'ordinamento regionale di un sistema di acquisizione, gestione sottoscrizione e trasmissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 19 dicembre 2006

ILLY

Allegato

Regolamento di cui all'Art. 7, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004) recante le disposizioni attuative ai fini dell'introduzione nell'ordinamento regionale di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata.

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'Art. 7, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004), le disposizioni attuative ai fini dell'introduzione nell'ordinamento regionale di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata.
2. Ai fini del presente regolamento i titoli di spesa di cui al comma 1 sono:
 - a. ordini di pagare emessi dai direttori di servizio ai sensi dell'Art. 21, comma 1, lettere d) ed ti del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), definitivamente convalidati dalla direzione centrale risorse economiche e finanziarie;
 - b. ordini di pagamento tratti su ruoli di spesa fissa emessi, ai sensi dell'Art. 21, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Regione n. 277/2004, dai direttori di servizio della direzione centrale risorse economiche e finanziarie proposti all'esercizio di controllo interno di ragioneria, quali ordinatori secondari della spesa;
 - c. ordinativi secondari e buoni di prelevamento emessi dai funzionari delegati dell'Amministrazione regionale.
3. Le transazioni a sistema dei titoli di cui al comma 2, lettere a) e b), sono effettuate dalla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, ferma restando la responsabilita' del dirigente competente alla spesa.
4. Le transazioni a sistema dei titoli di cui al comma 2, lettera c) sono effettuate dal funzionario delegato.
5. Le transazioni di cui ai commi 3 e 4 sono effettuate con modalita' atte ad assicurare la provenienza, l'intangibilita' e la sicurezza dei dati.
6. Il mandato informatico, che tiene luogo dei titoli di spesa cartacei, e' costituito dagli stessi elementi, con esclusione degli importi in lettere, ed e' integrato con gli elementi richiesti dagli standard dei mandati informatici in conformita' alle linee guida dettate dal Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) reperibili sul sito Internet del CNIPA all'indirizzo www.cnipa.gov.it.
7. I mandati informatici non hanno corso se non recano la firma del dirigente della direzione centrale risorse economiche e finanziarie preposto al controllo interno o del funzionario delegato all'uopo designato.

Articolo 2 - Firma digitale

1. Con le transazioni di cui all'Art. 1, commi 3 e 4, i titoli di spesa sono inseriti in un sistema informatico, detto «sistema di firma», ai fini della sottoscrizione con firma digitale.
2. Con l'apposizione di un'unica firma digitale puo' essere sottoscritto un singolo mandato informatico oppure un gruppo di mandati informatici opportunamente selezionati. In ogni caso il sistema di firma rappresenta gli elementi di' ciascun mandato cui la firma si riferisce.

3. A seguito della sottoscrizione con firma digitale il mandato informatico e' reso disponibile automaticamente e immediatamente per il sistema informativo del Tesoriere regionale.
4. Il colloquio tra la Regione e il Tesoriere regionale avviene unicamente tramite scambio di messaggi codificati e firmati.

Articolo 3 - Annullamento del mandato informatico

1. Il mandato informatico gia' sottoscritto con firma digitale puo' essere annullato fino al momento in cui il Tesoriere regionale non provvede al relativo pagamento.
2. Se si deve procedere all'annullamento del mandato, il firmatario del mandato trasmette per via telematica al tesoriere il blocco del mandato, con l'indicazione di tutti gli elementi contenuti nello stesso.
3. Il tesoriere, qualora non abbia gia' provveduto al pagamento, autorizza l'annullamento del mandato con la restituzione di evidenza informatica.
4. Qualora il titolo sia gia' stato pagato, l'evidenza informatica contiene il diniego all'annullamento del mandato.
5. L'annullamento del mandato nelle scritture contabili dell'Amministrazione regionale puo' avvenire soltanto con il concorso dell'ufficio emittente e degli uffici che lo hanno convalidato.

Articolo 4 - Mandati informatici relativi alla corresponsione di emolumenti al personale ed agli Amministratori regionali

1. I mandati informatici che riguardano la corresponsione degli emolumenti al personale regionale in servizio e in quiescenza, nonche' al Presidente della Regione ed agli assessori regionali sono emessi cumulativamente per capitoli di spesa del documento tecnico di specificazione allegato al bilancio e riportano il totale degli importi lordi, degli importi netti e delle ritenute applicate.
2. Il soggetto titolare ad emettere i titoli di spesa di cui all'Art. 1, comma 3, trasmette al Tesoriere regionale in forma cartacea o informatica l'elenco dei beneficiari distinto per ciascun titolo di spesa e con riferimento ai singoli capitoli di spesa.

Articolo 5 - Clausola di salvaguardia

1. In caso di malfunzionamento del sistema di colloquio tra la Regione e il Tesoriere regionale, per i soli pagamenti indifferibili ed urgenti il dirigente della Direzione centrale risorse economiche e finanziarie competente o il funzionario delegato trasmettono al Tesoriere regionale copia cartacea dei titoli di spesa di cui all'Art. 1, comma 2, debitamente firmati con firma autografa ed accompagnati da una richiesta scritta di effettuazione del pagamento del titolo di spesa.
2. Il Tesoriere regionale e' tenuto ad anticipare i pagamenti di cui al comma 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 dicembre 2006, n.399
Regolamento di cui all'Art. 7, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004)
recante le disposizioni attuative ai fini dell'introduzione nell'ordinamento regionale di un sistema di acquisizione,
gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli di spesa in forma dematerializzata.
Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 27 dicembre 2006
G.U . 21 aprile 2007, n.15, serie speciale n. 3

3. Dopo il ripristino del collegamento tra i sistemi, il titolo di spesa sarà inserito nel sistema «di firma ai fini dell'apposizione della firma digitale del dirigente competente o del funzionario delegato.

Articolo 6. - Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 7. - Norme transitorie

1. Gli adempimenti del Tesoriere regionale derivanti dall'introduzione del mandato informatico sono regolati con atto aggiuntivo alla Convenzione di tesoreria n. 92497 stipulata tra la Regione e UniCredit Banca S.p.a. in data 27 dicembre 2002 e approvata con decreto 1868/FIN.PATR: del 27 dicembre 2002.

Articolo 8 - Applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pagamenti da effettuarsi a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: Illy